

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3311 del 26/06/2017
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PRATICA RE04A0006 COMUNE DI RIO SALICETO (RE) AZ. AGRICOLA MANTOVANI DI MANTOVANI ALBERTO & C. SOCIETA' AGRICOLA USO: IRRIGUO AGRICOLO RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE UN POZZO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3394 del 23/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI  
**BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** ACQUE SOTTERRANEE PRATICA RE04A0006  
COMUNE DI RIO SALICETO (RE)  
AZ. AGRICOLA MANTOVANI DI MANTOVANI ALBERTO & C. SOCIETA' AGRICOLA  
USO: IRRIGUO AGRICOLO  
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA  
SOTTERRANEA MEDIANTE UN POZZO

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico.
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

- la Deliberazione n. 353/2017 avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

#### **PRESO ATTO:**

- che in data 23/03/2004 l'Azienda Mantovani Alberto, P.Iva 010230880359 con sede in Comune di Rio Saliceto, in via Vettigano 12, ha presentato istanza tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee, ad uso irrigazione vigneto, tramite impianto irriguo a goccia in località Via Vettigano del Comune di Rio Saliceto;
- che con Determinazione n. 14365 in data 12/10/2004 è stata rilasciata autorizzazione preliminare all'esecuzione di sondaggi e/o indagini previste dall'art. 98 del T.U. 1775/1933 ed alla perforazione di un pozzo da utilizzarsi quale opera di presa per l'esercizio della derivazione.
- che in data 09/06/2004 è stata pubblicato l'avviso relativo alla domanda di concessione nel BURER n.74, riguardo alla quale, nei termini previsti dal RR. N.41/01 non sono state presentate opposizioni né osservazioni.
- che con Determinazione n. 3695 in data 22/03/2005 del Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da un pozzo ubicato su terreno di proprietà della stessa azienda richiedente, catastalmente identificato al NCT del Comune di Rio Saliceto (RE) al foglio 17 mappale 91, per una portata massima di 3 l/s ed un volume complessivo annuo di 1.555 mc da destinare ad uso irriguo agricolo, con scadenza 31/12/2005
- che con Determinazione n. 15499 in data 20/11/2007 del Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po è stato formalmente attestato l'avvenuto rinnovo della concessione, alla Azienda Agricola Mantovani Alberto, per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi alle stesse condizioni indicate e sottoscritte nella precedente determinazione n. 3695, e con scadenza 31/12/2015;
- che in data 15/05/2015, protocollo n. PG.2015.0363736 del 01/06/2015, l'Az. Agricola Mantovani Alberto, ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta n. 15499/2007, e ha versato in data 26/05/2015 l'importo pari a € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
- che in data 24/06/2015, protocollo n. PG.2015.0461349 del 29/06/2015, l'Az. Agricola Mantovani di Mantovani Alberto & C. Società Agricola, ha presentato domanda di cambio titolarità della domanda di concessione suddetta, per la derivazione di acqua pubblica in Comune di Rio Saliceto, in virtù di atto notarile del notaio Federico Grasselli Rep. n. 84014 e raccolta n. 17981, con efficacia dal 29/12/2009 ed ha versato in data 25/06/2015 l'importo pari a € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nella determina n. 15499 del 2007:

- a) il prelievo avviene mediante un pozzo esistente avente una profondità di mt. 205 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa avente una portata media di 1,5 l/s e portata massima di 3 l/s;
- b) la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a 1.555 mc/anno;

#### **DATO ATTO:**

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopra citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto di concessione senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- che non sono stati acquisiti agli atti i pareri in quanto trattasi di rinnovo di concessione e che nulla è variato rispetto alla concessione precedente.

### **ACCERTATO:**

che l'Azienda Agricola Mantovani di Mantovani Alberto & C Società Agricola, ha provveduto al versamento delle somme di:

- € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- € 19,10 relativi ai canoni del 2016 (8,10 €), e 2017 (12,00 €), detraendo a tale somma un credito di 1,00 €.
- € 198,35 a titolo di integrazione del deposito cauzionale minimo di 250,00 €.

### **CONSIDERATO:**

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è riconducibile per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso "irrigazione agricola";
- che il prelievo ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione del prelievo.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del **31/12/2026**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare di cui all'atto n. 15499 del 20/11/2007 così come integrato nel disciplinare oggetto dell'istruttoria di rinnovo, allegato al presente provvedimento.

### **DETERMINA**

1. di assentire all' Azienda Agricola Mantovani di Mantovani Alberto & C. Società Agricola, con sede legale in via Vettigiano n.12, Cod. Fisc. e P. Iva n. 02366750350, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Rio Saliceto (RE) 42010, destinata ad uso irrigazione agricola, mediante un pozzo esistente della profondità di metri 205 e ubicato su terreno distinto nel NCT al Foglio n°17, Mappale n°91, per la portata massima complessiva di 3 l/sec e un consumo annuo pari a 1.555 mc ;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31/12/2026** ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.RER. n.787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 15499 del 20/11/2007 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
  - è stata versata la somma di € 19,10 per i canoni 2016 (8,10 € ) e 2017 (12,00 €).
  - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - è stata corrisposta la somma di € 198,35 a titolo di integrazione del deposito cauzionale minimo di € 250,00;
5. che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, poiché l'imposta calcolata ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, risulta inferiore a € 200.
6. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
9. di dare atto inoltre:
  - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica,

secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;

- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

- di pubblicare sul BURERT il presente atto;

- di notificare il presente atto tramite PEC.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Il Direttore Tecnico

*Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni*  
*(Originale firmato digitalmente)*

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, per uso irriguo agricolo, richiesta dall' Azienda Agricola Mantovani di Mantovani & C. Società Agricola, con sede legale ed operativa in via Vettigiano n.12 – 42010 Rio Saliceto (RE), Cod. Fisc. e P. Iva n. 02366750350 (**Prat. RE04A0006**).

### **ART. 1**

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- profondità del pozzo mt. 205;
- potenza pompa 2,2 Kw;
- portata massima del prelievo 3 l/s ;
- portata media 1,5 l/s
- coordinate geografiche UTM RER: X = 642.023; Y = 964.865;

Il pozzo è ubicato nel comune di Rio Saliceto, al Foglio n° 17, Mappale n°91.

La risorsa derivata è utilizzata per **uso irriguo agricolo**

### **ART. 2**

#### **MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 3 l/s, di portata media pari a 1,5 l/s e di volume pari a 1.555 mc/anno, stabiliti nel provvedimento di concessione.

Il concessionario è obbligato a sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'amministrazione concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

### **ART. 3**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

##### **Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

##### **Variazioni**

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'amministrazione concedente dà luogo a decadenza della concessione.

#### **Cessazione dell'utenza**

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'amministrazione concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

#### **Dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi**

Ai sensi dell' art.95 del D.Lgs. n.152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d' acqua pubblica derivati, installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione per tutta la durata della concessione.

I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere inviate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici), all' Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE-Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall' Amministrazione Regionale.

Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati). La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza a questa ARPAE – Direzione Tecnica .

### **ART. 4**

#### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

### **ART. 5**

#### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine

dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

## **ART. 6**

### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2026.**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

## **ART. 7**

### **OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di delegato/legale rappresentante della società \_\_\_\_\_, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

\_\_\_\_\_



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**